

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 6 della legge federale del ...¹ sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU),

e i Governi dei Cantoni firmatari,

visto il concordato intercantonale del ...² sul settore universitario (concordato sulle scuole universitarie),

convengono quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente Convenzione disciplina la cooperazione nel settore universitario tra la Confederazione e i Cantoni che hanno aderito al Concordato sulle scuole universitarie e che hanno sottoscritto la presente Convenzione (Cantoni firmatari).

² A complemento della LASU e del concordato sulle scuole universitarie, essa disciplina la cooperazione nei seguenti ambiti:

- a. il coordinamento comune, segnatamente mediante l'istituzione di organi comuni;
- b. la garanzia della qualità e l'accreditamento;
- c. la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale;
- d. il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente Convenzione si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali.

¹ RS ...; FF 2009 4063

² ...

² Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente Convenzione:

- a. le università cantonali e i politecnici federali (PF);
- b. le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

³ L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche private e di altri istituti accademici privati è retto dai capitoli 5 e 9 LASU e dalla sezione 5 della presente Convenzione .

Art. 3 Obiettivi comuni

Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione e i Cantoni firmatari perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

- a. istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
- b. promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza tra di esse, in particolare nel campo della ricerca;
- c. promuovere la creazione di poli di competenza e la concentrazione delle offerte, mantenendo un'offerta formativa differenziata e di elevata qualità;
- d. delineare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
- e. garantire la permeabilità e la mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere;
- f. unificare le strutture e i livelli di studio, i passaggi da un livello all'altro nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
- g. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
- h. provvedere a livello nazionale alla pianificazione della politica universitaria e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
- i. prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

Art. 4 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni firmatari tengono conto delle particolarità delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.

² La Confederazione e i Cantoni rispettano l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.

Art. 5 Organi comuni

Con la presente Convenzione sono istituiti i seguenti organi comuni del settore universitario:

- a. la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie;
- b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c. il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Art. 6 Statuto e funzione

¹ La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento, sul piano nazionale, delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la gestione strategica del settore universitario.

² Si riunisce in forma di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 7 Competenze dell'Assemblea plenaria

L'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni firmatari:

- a. definire le caratteristiche dei diversi generi di scuola universitaria;
- b. definire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli enti competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. definire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;
- d. definire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline e dei campi specifici, la loro ponderazione, nonché la durata massima degli studi, di cui deve essere tenuto conto nel calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari, nonché pronunciarsi sulle basi di calcolo e sulla combinazione e ponderazione dei criteri di valutazione;
- e. definire i principi per la determinazione dei settori particolarmente costosi;
- f. disciplinare la ripartizione dei costi degli altri organi comuni di Confederazione e Cantoni;
- g. formulare raccomandazioni sulla riscossione di tasse universitarie e sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;

- h. pronunciarsi sull'istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni e sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
- i. approvare il preventivo e i conti annuali della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e degli altri organi comuni;
- j. eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- k. prendere ulteriori decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano la situazione giuridica di tutti i Cantoni.

Art. 8 Competenze del Consiglio delle scuole universitarie

Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie:

- a. emanare prescrizioni:
 - 1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché sulla permeabilità e mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere;
 - 2. sulla procedura di accreditamento e sull'accREDITAMENTO su proposta del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO;
 - 3. sul riconoscimento dei diplomi;
 - 4. sulla formazione continua in forma di prescrizioni quadro unitarie;
 - 5. sull'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie professionali;
 - 6. in forma di principi, sull'offerta di programmi di studio nelle scuole universitarie professionali, in particolare sulla qualifica professionale richiesta al primo e al secondo livello di studio;
 - 7. in forma di principi, sulla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici federali o cantonali che vi hanno diritto;
 - 8. sulle deroghe al diritto del personale federale, qualora sia necessario per l'adempimento dei compiti;
- b. emanare direttive sull'equivalenza delle formazioni pregresse per l'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e nelle alte scuole pedagogiche;
- c. emanare direttive per assicurare la garanzia della qualità;
- d. formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti;
- e. approvare:
 - 1. il regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
 - 2. il regolamento di organizzazione del Consiglio svizzero dell'accREDITAMENTO;

3. il regolamento di organizzazione e il regolamento in materia di emolumenti dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità;
- f. adottare la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale per il settore universitario e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
- g. decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
- h. pronunciarsi sulle priorità della promozione federale della ricerca;
- i. pronunciarsi sul rilevamento, totale o parziale, di istituti accademici da parte della Confederazione;
- j. pronunciarsi sul rapporto di valutazione ai sensi dell'articolo 69 LASU;
- k. pronunciarsi sul disciplinamento delle spese computabili per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative;
- l. pronunciarsi sull'avvio da parte della Confederazione di negoziati relativi ad accordi internazionali;
- m. pronunciarsi sui punti di credito formativo e sui criteri di accreditamento di cui agli articoli 12 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche;
- n. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio, in particolare per gli studi di medicina;
- o. eleggere il Consiglio svizzero di accreditamento e altri organi, qualora ciò sia previsto dalla LASU o dalla presente Convenzione ;
- p. esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;
- q. prendere altre decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano il coordinamento a livello nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.

Art. 9 Procedura decisionale semplificata in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie

¹ Nell'Assemblea plenaria e nel Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti per le elezioni, le decisioni procedurali, i pareri e le raccomandazioni.

² Le decisioni possono eccezionalmente essere prese mediante circolazione degli atti, purché siano urgenti e nessun membro dell'Assemblea plenaria o del Consiglio delle scuole universitarie richieda di trattare l'affare in seduta.

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

Art. 10 Composizione e organizzazione

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.

² Essa si dota di un regolamento di organizzazione.

³ Essa si dota di camere per trattare affari che concernono gli ambiti specifici delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.

Art. 11 Compiti e competenze

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie.

² Essa rappresenta le scuole universitarie in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

³ Essa partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e si adopera affinché le decisioni di quest'ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

⁴ Essa gestisce un servizio di informazioni per il riconoscimento dell'equivalenza di attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell'Ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.

⁵ Essa sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.

⁶ Per le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie invita alle riunioni, con voto consultivo:

- a. il presidente del Consiglio nazionale della ricerca;
- b. il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione;
- c. il presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità

Art. 12 Consiglio svizzero di accreditamento

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro e gli studenti. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie nonché

i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all'estero.

² Il Consiglio svizzero di accreditamento si dota di un regolamento di organizzazione e ne emana uno per l'Agenzia di accreditamento.

³ Esso decide in merito agli accreditamenti istituzionali e dei programmi.

⁴ Esso emana un regolamento in materia di emolumenti per le decisioni e i servizi.

Art. 13 Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità

¹ L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.

² Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.

³ Essa esegue le procedure di accreditamento.

⁴ Nei limiti delle proprie risorse, essa può eseguire anche mandati conferitile da terzi nel settore dell'accREDITAMENTO e della garanzia della qualità.

⁵ Il Consiglio di accreditamento nomina il direttore dell'Agenzia di accreditamento e il suo sostituto. Il direttore assume il resto del personale.

Sezione 5: Garanzia della qualità e accreditamento

Art. 14

¹ La garanzia della qualità deve assicurare che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.

² È compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici garantire la qualità.

³ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici istituiscono e gestiscono a tal fine un sistema di garanzia della qualità e ne verificano periodicamente l'efficienza.

Sezione 6: Pianificazione della politica universitaria e ripartizione dei compiti a livello nazionale

Art. 15 Principi

¹ Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni firmatari elaborano congiuntamente la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale; a tal fine essi preservano l'autonomia delle scuole universitarie e tengono conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

² La pianificazione e la ripartizione dei compiti comprendono:

- a. la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g della presente Convenzione e di misure trasversali necessarie a tal fine;
- b. la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
- c. la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.

Art. 16 Ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi

¹ La ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi permette di suddividere in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare l'impiego dei fondi disponibili.

² Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori costosi e decide in merito alla relativa ripartizione dei compiti in questi settori.

Sezione 7: Finanziamento

Art. 17 Principi

¹ La Confederazione e i Cantoni garantiscono che i poteri pubblici mettano a disposizione al settore universitario fondi pubblici sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.

² La Confederazione e i Cantoni partecipano al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento unitari.

³ La Confederazione e i Cantoni garantiscono un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dai poteri pubblici.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.

Art. 18 Procedura

Per ogni periodo di pianificazione, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Sezione 8: Conclusione di accordi internazionali

Art. 19

¹ La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l'articolo 66 LASU.

² Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.

³ Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di regola, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20 Validità ed entrata in vigore

¹ La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e due terzi dei Cantoni concordatari, ma almeno dieci, la sottoscrivono. Rimane valida finché tali condizioni sono soddisfatte.

² Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore, d'intesa con i Cantoni firmatari.

Art. 21 Denuncia

¹ La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e da ogni Cantone firmatario con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.

² Dopo la denuncia da parte di un Cantone firmatario, la Convenzione rimane valida e in vigore fino a quando le condizioni di validità di cui all'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte.

